

conosciuti, come malcurati, ai fini economici, tanti aumenti periodici sullo stipendio iniziale del nuovo grado quanti ne occorrono per ottenere uno stipendio uguale o immediatamente superiore a quello goduto nel grado di provenienza".

La norma surriferita è stata applicata anche nei riguardi degli impiegati promossi di grado con decorrenza 1° gennaio 1950 e che avevano già raggiunto uno stipendio superiore a quello iniziale del nuovo grado.

Successivamente è stato stipulato lo accordo sindacale 27.11.1950, avente effetto 1° gennaio 1950, con il quale è stato ripristinato il sistema tabellare del Regolamento per il personale 1935, secondo cui lo stipendio massimo di ogni grado (raggiungibile con 3 scatti anziché con sei) non può superare quello minimo del grado superiore.

I dipendenti promossi con decorrenza 1° gennaio 1950 e che avevano ottenuto all'atto dell'avanzamento il riconoscimento del nuovo grado di uno o più scatti